

Senato della Repubblica X Commissione Industria

Memoria Anigas in ordine allo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive europee 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale

Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas, rappresenta le imprese operanti nei settori dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione, della vendita di gas naturale sul mercato finale, della vendita all'ingrosso, del trading e della rigassificazione di gas naturale liquefatto. Anigas aderisce a Confindustria.

Le imprese associate in Anigas sono 73 e occupano più di 11.000 addetti: tra di esse sono presenti i maggiori operatori del settore italiano ed estero, aziende di medie e piccole dimensioni che nel loro insieme rappresentano circa il 60% del mercato italiano del gas.

I numeri di Anigas:

Volume di gas venduto Gm3 / anno: 51

Volume distribuito Gm3 / anno: 16,5

Clienti finali serviti: 12 milioni

Reti di distribuzione gestite: 136.000 Km

Concessioni: 4.260

Le audizioni indette dalla Commissione Industria del Senato costituiscono l'occasione per Anigas di rappresentare l'impatto che lo schema di decreto legislativo in esame (di seguito: decreto) potrebbe avere sull'utilizzo del gas naturale, una risorsa importante nel panorama energetico nazionale.

Premesse

Prima di analizzare specifiche tematiche si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni preliminari.

Innanzitutto si evidenzia come nel provvedimento in esame si registri una attenuazione delle attribuzioni riferite alla AEEG, con una avocazione delle stesse in capo al Governo. Tale aspetto si delinea come un punto critico in quanto attenua le garanzie di indipendenza della AEEG, con risvolti preoccupanti sul piano delle condizioni economiche di fornitura (prezzi). Si ritiene quindi necessario che l'ambito di intervento della AEEG sul piano del

prezzo regolato non possa essere sostituito, anche parzialmente, dall'attività di Governo.

La seconda riflessione generale attiene alla tematica degli investimenti. Dalla lettura del provvedimento, in particolare i primi articoli, sembra si dia per scontato il potenziamento e rafforzamento delle infrastrutture. Quest'ultimo però non può essere realizzato senza la preventiva analisi del livello della domanda.

Peraltro non si può prescindere da un adeguato riconoscimento degli investimenti sostenuti dalle imprese al fine della realizzazione di nuove infrastrutture.

Passando all'esame questioni più specifiche, si sottopongono a riflessione della Commissione le seguenti tematiche.

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

Si ritiene opportuno che venga rivisto il perimetro dell'area di tutela: dall'art. 7 del decreto andrebbe eliminato il riferimento ai "*clienti domestici*" (peraltro non definiti all'interno della schema di decreto legislativo) e occorrere allineare la definizione di cliente civile gas a quella del settore elettrico (art. 34). Tale definizione andrebbe quindi riportata nell'art. 6 del decreto.

Sempre analizzando l'art. 7, si concorda con l'obbligo di garantire la tutela di sicurezza della fornitura di gas, ma non una tutela di condizioni economiche di fornitura. Quest'ultima dovrebbe essere limitata ai soli clienti civili (come sopra ridefiniti) in condizioni di disagio economico.

In questo senso si è espressa anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione inoltrata in merito al provvedimento *de quo*. L'AGCM ha infatti chiesto espressamente di non estendere ulteriormente il perimetro del regime di tutela attualmente previsto che, si sostiene, andrebbe anzi progressivamente superato per garantire lo svolgimento di una corretta concorrenza nei mercati al dettaglio.

Al riguardo si evidenzia la sentenza pronunciata nell'aprile scorso dalla Corte di Giustizia della Unione Europea (procedimento C-265/08) in cui la Corte si è espressa sulla compatibilità con la disciplina comunitaria del decreto legge 73/07, nella parte in cui attribuisce all'Autorità il potere di definire i prezzi di riferimento per la fornitura di gas a taluni clienti anche dopo la scadenza del 1° luglio 2007, data limite per la completa liberalizzazione del settore.

Tale sentenza ha condizionato la possibilità di applicazione della tutela al rispetto di alcuni criteri, tra cui la dimensione limitata dei clienti da tutelare.

Per le ragioni anzidette si ritiene opportuno che l'art. 42 lettera f) sia modificato come segue:

*“contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei **clienti civili vulnerabili che versano in condizioni di disagio economico** anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas loro applicate, **determinate tenendo conto dei costi di approvvigionamento di lungo periodo e incentivando il mercato libero**, e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti”.*

Quale corollario delle considerazioni svolte si propone l'inserimento, dopo la lettera f) citata, di un'ulteriore lettera g) con il seguente contenuto: *“il perimetro di tutela deve essere progressivamente ridotto per consentire lo sviluppo del mercato”.*

Infine si ritiene opportuno esprimere una considerazione in merito al ruolo dell'Acquirente Unico che, a nostro avviso, deve essere limitato a quello attuale di gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) e di soggetto che individua il Fornitore di Ultima Istanza (FUI) mediante asta.

Switching

L'art. 7 del decreto prevede che qualora un cliente intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane.

Si propone di integrare come segue la lettera a) del comma 4 dell'art. 22 come riformulato dal sopracitato art. 7: *“verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di ripensamento del cliente finale, ove applicabili”.*

Al riguardo si sottolinea come anche l'AGCM nella segnalazione citata abbia sottolineato l'ambiguità della disposizione, in quanto il cambiamento comporta diverse fasi e non è chiaro se tutte debbano essere compiute entro tre settimane. L'AGCM auspica *“che la norma specifichi che l'AEEG provvederà a indicare le fasi del processo di cambiamento del fornitore che devono essere completate nel periodo di tre settimane e a coordinare con tale scadenza la tempistica degli adempimenti connessi al cambiamento di fornitore”.*

Si ricorda peraltro che in base alla regolazione attualmente vigente è già previsto che lo switching avvenga di fatto in tempi contenuti (con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la relativa richiesta), tempi comunque necessari per lo svolgimento delle diverse fasi di un processo che coinvolge svariati soggetti oltre al cliente finale e alle due società di vendita gas, uscente ed entrante.

Pertanto nel recepire il termine di tre settimane previsto dalla direttiva 2009/72/CE si ritiene indispensabile che venga chiarito, da un punto di vista applicativo, quali delle fasi del processo di switching debbano essere effettuate in tale arco temporale.

Nozione di formule tariffarie innovative (Art. 7 comma 5 – articolo 22 decreto Letta)

L'art. 7 del decreto, nel sostituire l'art. 22 del decreto 164/2000, al comma 5 di quest'ultimo si prevede che allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'AEEG stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzano l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.

In merito si propone una maggiore aderenza al dettato comunitario (art. 3 comma 8 della direttiva 73/2009) dove si afferma espressamente che *“l'autorità di regolamentazione **raccomandano** vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti”*.

Si propone quindi di togliere dall'art. 7 l'espressione *“stabilisce criteri”* e sostituirla con *“promuove idonee strutture di incentivo”*.

Stoccaggio di modulazione

Diversamente da quanto riportato nella direttiva 73/2009, che non prevede modifiche all'attuale disciplina degli stoccaggi di modulazione, l'art. 27, comma 2 lettera a), dello schema di decreto legislativo propone di ridurre la capacità di stoccaggio ad oggi, come previsto dalla normativa (Decreto Letta), riservata alle esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200.000 mc annui destinandola ad altri fini (es. industriale, termoelettrico).

In primo luogo, tale disposizione non è giustificata tenuto conto che il recente Decreto Legislativo n. 130/10 ha previsto l'ingresso di nuova capacità di stoccaggio riservata prioritariamente proprio ai clienti industriali.

Peraltro il fabbisogno di modulazione di tali clienti industriali è nettamente inferiore rispetto a quello di famiglie, piccole imprese e servizi pubblici (legato in particolare alla necessità di riscaldamento invernale).

In secondo luogo, si fa presente come diminuendo la quantità di stoccaggio di modulazione riservato alla modulazione per esigenze di riscaldamento invernale, si potrebbero creare rischi in termini di sicurezza delle forniture e comunque rilevanti extra-oneri proprio per i clienti per i quali il decreto prevede la vulnerabilità in termini di fornitura (famiglie, piccole imprese, ospedali e altri enti di assistenza).

Sempre con riferimento al tema della sicurezza, si evidenzia che la sola capacità giornaliera di import (al massimo pari a 330 Mmc/g) non sarebbe sufficiente a garantire la copertura della domanda giornaliera di gas di punta (ca. 450 Mmc/g) senza l'attuale capacità di stoccaggio di modulazione civile (ca. 150 Mmc/g).

Infine dal punto di vista degli oneri per le famiglie ricordiamo che lo stoccaggio di modulazione è attualmente completamente assegnato a tariffa regolata. Il suo eventuale acquisto a prezzi negoziati, necessario per coprire i fabbisogni di tali utenti, potrebbe avere impatti rilevanti in termini di costi per famiglie, piccole imprese ed enti pubblici.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si propone di eliminare la disposizione in questione o, in subordine, di sostituire le parole da “...*alla differenza fra il volume relativo alle necessità di consumo per gli stessi clienti per un inverno medio, calcolato come media dei consumi verificatesi negli ultimi 20 anni, e il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre – 30 marzo mediante un utilizzo all’85 per cento della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo.*” con le parole “...**al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido.**”